

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Organizzazione di Volontariato E.T.S. "AITA KWE (Tutti Fratelli)",
associazione caritativa verso i Fratelli di tutto il mondo

L'anno 2018, il giorno 12 del mese di marzo (12.03.2018) alle ore 21.00, presso la sede dell'Organizzazione di Volontariato E.T.S. "AITA KWE (Tutti Fratelli)" in v. Casola 4 – Carrara (MS), si riunisce l'Assemblea Ordinaria. Sono presenti i Soci Franco Baratta, Oscar Bernardini, Alessandro Bruzzi, Luigi Ciampi, Anna Maria Menchini, Giuliana Mosti, Andrea Perlamagna, Gabriele Orsini, Patrizia Stocchino e Maria Laura Viti. Il Sig. Baratta, in qualità di Presidente del Comitato Esecutivo, assume la direzione dell'Assemblea, mentre il Sig. Orsini ricopre l'incarico di Segretario.

Il Presidente invita i Soci a discutere in merito al seguente o.d.g.:

1) Modifiche statutarie in seguito alla Riforma 2017 del Terzo Settore.

Il Presidente legge quindi ad alta voce la nuova versione dello Statuto, mettendo in evidenza le variazioni che si sono rese necessarie per l'adeguamento alla nuova normativa. Dopo breve discussione, il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità.

Alle ore 22.15, non essendovi altri argomenti da discutere e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea.

Il Segretario

Gabriele Orsini

Gabriele Orsini

Il Presidente

Franco Baratta

Franco Baratta



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Massa Carrara
IMMAGINE

ATTO 28 GIU. 2018
N. 3
SUL QUANTO SOTTOSCRITTO
EURO Eventi

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Tiziana D'Ambrosio

L'addetto al servizio (*)

Crescenzo Elisei

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO



Art. 1 – SEDE – DURATA – DENOMINAZIONE – DISCIPLINA

E' costituita, con sede legale in Avenza - Carrara, via Casola n. 4 e con durata illimitata, l'Associazione denominata "AITA KWE (Tutti Fratelli) - Organizzazione di Volontariato E.T.S.", di seguito detta "Organizzazione", ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo n. 117/2017).

La struttura dell'Organizzazione è democratica e le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art. 2 – SCOPO - FINALITA' – ATTIVITA'

L'Organizzazione, volenterosa di seguire il principio evangelico "*Amerai il prossimo tuo come te stesso*" (Mt. 22,39) e gli insegnamenti della dottrina sociale della Chiesa, persegue – senza scopo di lucro – finalità solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi e, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

- attività di *cooperazione allo sviluppo* previste dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni, al fine di perseguire obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo (ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle Convenzioni CEE-ACP), e di sensibilizzare l'opinione pubblica locale, regionale, nazionale ed internazionale e qualsivoglia Organismo Mondiale;
- *interventi e servizi sociali*, di cui ai co. 1 e 2, art. 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di promuovere, anche in collaborazione con altre Associazioni ed Enti Locali, Nazionali ed Internazionali, iniziative tese a dare una risposta alle varie problematiche d'emarginazione e ai bisogni presenti nel territorio nazionale ed estero;
- *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti* di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive



13

modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
- L'Organizzazione intende pertanto collaborare allo sviluppo di tutto l'uomo e di ogni uomo: *"I popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell'opulenza; ognuno è dunque chiamato a rispondere con amore all'appello del suo fratello affinché sia promosso, ad ogni livello, lo sviluppo integrale dell'uomo e lo sviluppo solidale dell'umanità"* (Papa Giovanni Paolo II). La promozione dello sviluppo, per essere autentico sviluppo dell'uomo non riguarda esclusivamente la sola crescita economica, ma tutto l'individuo nei suoi bisogni spirituali e materiali.

L'Organizzazione può svolgere *attività diverse* da quelle di interesse generale, in quanto secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'Organizzazione può esercitare anche *attività di raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico.

L'Organizzazione, attenta al rapido evolversi delle problematiche nazionali ed internazionali, consapevole che ciò comporta risposte articolate e molteplici, contempla e promuove l'attivazione di ulteriori risposte che i bisogni emergenti e le nuove povertà potranno rendere necessarie.

Art. 3 – FORMAZIONE

L'Organizzazione si prefigge l'obiettivo di fornire e garantire agli associati strumenti formativi utili a:

- maturare le motivazioni che spingono al servizio di volontariato;
- acquisire e perfezionare le specifiche competenze conoscitive ed operative;
- verificare la preparazione e l'operatività acquisita, in una prospettiva di formazione e aggiornamento permanenti.

Art. 4 - ORGANI

Sono Organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.



Art. 5 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati all'Organizzazione: ciascun associato ha diritto ad un voto.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria, almeno una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

La convocazione può anche avvenire su richiesta di almeno un terzo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. Detta convocazione deve essere recapitata a tutti gli associati iscritti nell'apposito Libro nonché agli altri componenti dell'Organo di amministrazione, almeno 15 giorni prima della data fissata.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi per iscritto ad altro associato, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può rappresentare più di un associato.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Organizzazione;
- nomina e revoca i membri dell'Organo di amministrazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;



Handwritten signature or initials.

- delibera sulla esclusione degli associati;
- approva il programma di attività proposto dall'Organo di amministrazione
- approva il Bilancio preventivo;
- approva il Bilancio di esercizio;
- approva o respinge le richieste di modifica allo Statuto;
- stabilisce l'ammontare delle quote associative annuali e dei contributi associativi;
- approva gli eventuali regolamenti proposti dall'Organo di amministrazione;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 6 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

L'Organo di amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da cinque membri.

Alle riunioni dell'Organo di amministrazione possono partecipare in qualità di esperti, con il solo voto consultivo.

L'Organo di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, almeno ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Organo di amministrazione ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i Bilanci preventivo e di esercizio annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee d'indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere il personale;
- eleggere il Presidente;
- eleggere il Vice Presidente;
- nominare il Segretario;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e d'urgenza;
- proporre all'Assemblea, per la successiva approvazione, gli eventuali regolamenti ritenuti opportuni.

I componenti dell'Organo di amministrazione sono nominati dall'Assemblea per la durata di tre anni e sono sempre rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV o enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 7 – PRESIDENTE – VICE PRESIDENTE – SEGRETARIO

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.

Esso dura in carica quanto l'Organo di amministrazione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni - nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano all'esterno. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione, sottoponendoli a ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce, per i terzi, prova dell'impedimento del Presidente.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento dei libri associativi;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione;
- predispone lo schema del progetto del bilancio preventivo, che sottopone all'Organo di amministrazione entro il mese di aprile;
- provvede alla tenuta dei registri contabili e fiscali dell'Organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del dell'Organo di amministrazione;
- é a capo del personale.

Art. 8 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.

Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio esercita i suoi poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo associato , fatta per iscritto e firmata.

Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art. 9 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche associative sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere dello stesso.

Art. 10 - BILANCI

Ogni anno devono essere redatti, a cura dell'Organo di amministrazione, i bilanci preventivo e di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voto.

I bilanci devono coincidere con l'anno solare.

Art. 11 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 12 – ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Organizzazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Organizzazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Sono fondatori dell'Organizzazione gli associati che sottoscrivono il presente Statuto, gli altri associati che ne fanno richiesta tramite domanda di ammissione che deve essere accolta dall'Organo di amministrazione.

Nella domanda scritta di ammissione l'aspirante associato, oltre ad indicare le proprie generalità, dichiara di accettare senza riserve lo

Statuto dell'Organizzazione e s'impegna a versare la quota associativa stabilita dal suddetto Organo.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

L'adesione all'Organizzazione comporta, per il nuovo associato di maggiore età, il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Organizzazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro degli associati.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La distinzione tra fondatori ed associati non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Organizzazione. Ciascuno, in particolare, ha diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Organizzazione.

Art. 13 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Gli associati cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- recesso;
- decadenza, vale a dire per non avere effettuato il versamento della quota associativa annuale per almeno due anni;
- morte;
- esclusione.



13

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'Organizzazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

I diritti di partecipazione all'Organizzazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 14 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di partecipare alla Assemblea, di votare direttamente o per delega, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, di svolgere le attività preventivamente concordate, di essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento, e di recedere dall'appartenenza all'Organizzazione.

Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni; i fondatori di versare le quote necessarie a costituire il fondo di dotazione iniziale; i nuovi associati di pagare la quota associativa stabilita dall'Organo di amministrazione al momento dell'adesione; tutti gli associati iscritti nel relativo Libro di versare le quote associative annuali e gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Art. 15 - QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote versate dai fondatori e quelle a carico degli associati non sono frazionabili né ripetibili in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

La quota associativa annuale, fissata dall'assemblea, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sottoscritte, non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

Art. 16 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Organizzazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17 - RISORSE ECONOMICHE

L'Organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali:

- fondo di dotazione iniziale costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di Lire 3.000.000 (pari a Euro 1.549,37) versate dai fondatori stessi in egual misura tra loro;
- quote associative annuali stabilite dall'Assemblea e gli eventuali contributi associativi;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale;
- proventi di attività di raccolta fondi;
- rendite di beni mobili od immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso Istituti di credito stabiliti dall'Organo di amministrazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 18 - LIBRI

L'Organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito).

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi sulla base di una richiesta scritta indirizzata al Presidente.

ART. 19 - VOLONTARI

I volontari sono associati che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Organizzazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Organizzazione.

L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 20 – LAVORATORI

L'Organizzazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

In ogni caso, la eventuale differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Art. 21 - MODIFICHE ALLO STATUTO

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Organizzazione.

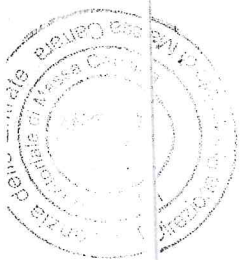
Art. 22 - SCIoglimento

Addivenendosi in qualsiasi e per qualsiasi causa alla estinzione o allo scioglimento dell'Organizzazione, l'Assemblea Straordinaria determinerà, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo risultante dalla procedura di liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more dell'operatività del predetto Ufficio.

Art. 23 - RINVIO

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti e dalle deliberazioni degli organi associativi si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e, in particolare, al Codice Civile e al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).



SUI Q.S. C. STATI ESATTI
BURO

B